



REPUBBLICA ITALIANA

30/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Massimo Lasalvia      | Presidente       |
| Fabio Gaetano Galeffi | Consigliere      |
| Aurelio Laino         | Consigliere rel. |
| Stefania Petrucci     | Consigliere      |
| Beatrice Meniconi     | Consigliere      |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **59727** del registro di segreteria, proposto da **OMISSIS**, nato a *Omissis l'omissis* (c.f. *OMISSIS*), rappresentato e difeso dagli avv.ti Savino Antonio (*savino.antonio@avvocatibari.legalmail.it*) e Ladogana Pierangelo Vladimiro (*ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

**contro**

il **Ministero della difesa**, in persona del Ministro p.t., non costituito;

**avverso e per la riforma**

della sentenza n. 446/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 25.5.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 14.12.2023, il relatore, nonché l'avv.

Giulio Guarnacci, su delega, per l'appellante.

### **Svolgimento del processo**

A mezzo del presente gravame *il Omissis* – aviare capo dell'Areonautica Militare - impugna l'epigrafata sentenza, statuente la declaratoria d'inammissibilità del ricorso da costui proposto e teso al riconoscimento della causa di servizio, in relazione a talune patologie asseritamente contratte durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

All'uopo, deduce *l'error in procedendo* così commesso dal primo giudice - sul duplice e alternativo presupposto sia della mancata definizione della pregiudiziale amministrativa con un provvedimento negativo, che della carenza d'interesse a ricorrere – evidenziando che, dopo l'introduzione, con l'entrata in vigore del d.p.r. n. 461/2001, del principio di unicità dell'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico privilegiato, il dipendente pubblico, pur tuttora in servizio, non deve attendere un provvedimento amministrativo di diniego del trattamento previdenziale, introdotto da una apposita istanza, al fine di vedersi giudizialmente riconosciuta, sin da subito, la dipendenza delle infermità dalle mansioni lavorative espletate.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice, per l'ulteriore prosieguo nel merito della controversia.

Il Ministero della difesa non ha inteso costituirsi.

All'udienza di discussione del giudizio, il difensore dell'appellante ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

### **Motivi della decisione**

Va dichiarata, pregiudizialmente, la contumacia del Ministero appellato, ex art. 93 c.g.c.

Nel merito, l'appello è fondato.

Com'è noto, l'annosa questione oggetto del gravame, che ha visto l'adozione di soluzioni interpretative contrapposte da parte della giurisprudenza, è stata recentemente e definitivamente risolta dalle Sezioni Riunite della Corte con la sentenza n. 12/QM/2023, cui si rimanda per ogni approfondimento, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.

In estrema sintesi, sarà qui sufficiente ricordare che, sulla scorta dell'opzione ermeneutica obliterata del giudice della nomofilachia, << (...) è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.>>.

La decisione impugnata, aderendo, invece, all'indirizzo interpretativo più restrittivo, conducente a negare la proponibilità della domanda giudiziale qualora non fossero maturati i presupposti di legge

per l'ottenimento del trattamento previdenziale, risulta non conforme al principio di diritto processuale espresso dalle Sezioni Riunite e va, dunque, interamente riformata.

La pronuncia in rito, annullata in questa sede, impone il rinvio della causa al primo giudice per l'ulteriore trattazione della stessa nel merito, ex art. 199, secondo comma, c.g.c., ove si statuirà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **59727** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, rimettendo la causa alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, per l'ulteriore prosieguo nel merito e statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.12.2023.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 05/02/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi